



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- CARISTI GIACOMO Presidente
- PERINI LORENZO Relatore
- SERENA PIERLUIGI Giudice
-
-
-
-

REPUBBLICA ITALIANA

ha emesso la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

SEZIONE 1

- sul ricorso n. 965/2017
depositato il 16/11/2017

riunita con l'intervento dei Signori

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H04C100048/2017 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H04C100048/2017 IRAP 2012

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA
VIA MARSALA 29 25120

SERENA

PIERLUIGI

Relatore

Giudice

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

CARETTA FRANCESCO
V. CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:

IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:

MORELLI MASSIMO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

[REDACTED]

difeso da:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA
VIA MARSALA 29 25120

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 965/2017

UDIENZA DEL

20/02/2018 ore 09:00

N°

178/2018

PRONUNCIATA IL:

20/02/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 MAR. 2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Baruch Giorgio)



PRONUNCIATA IL

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

REG.GENERALE

N° 965/2017

UDIENZA DEL

20/02/2018 ore 09:00

PRONUNCIATA IL



(segue)

CARETTA FRANCESCO
V. CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
MORELLI MASSIMO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
CARETTA FRANCESCO
V. CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
MORELLI MASSIMO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
MORELLI MASSIMO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
CARETTA FRANCESCO
V. CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
MORELLI MASSIMO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

difeso da:
IOVINO ANTONIO
VIA CORSICA 12 25125 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 965/2017

UDIENZA DEL

20/02/2018 ore 09:00

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 965/2017

UDIENZA DEL

20/02/2018 ore 09:00

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 965/2017

UDIENZA DEL

20/02/2018 ore 09:00

RGR N. 965/2017

Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento n. T9H04C100048-2017, II.DD.+IVA, anno d' imposta 2012.

Fatto: a seguito di PVC, si constatava che l'associazione sportiva, oggi ricorrente, non risultava iscritta al CONI né affiliata ad un ente riconosciuto dal CONI; che l'atto costitutivo e lo statuto erano redatti in forma di scrittura privata non registrata; che lo statuto non conteneva l'acronimo di associazione sportiva dilettantistica; che i membri del consiglio direttivo non erano mai stati nominati dall'assemblea dei soci, né risultavano essere stati nominati nell'atto costitutivo; che il modello EAS era stato presentato con dati infedeli e lo statuto non prevedeva l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione stessa. Per quanto sopra, l'Ufficio disconosceva le agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91. Contestava, inoltre, l'omessa dichiarazione e versamento di ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente. L'avviso in oggetto veniva notificato all'associazione e per essa al legale rappresentante sig. [redacted] e al sig. [redacted] quale socio fondatore, segretario e membro del consiglio direttivo.

Preliminarmente, il sig. [redacted] eccepisce la mancanza della sua responsabilità solidale, non avendo mai agito verso terzi in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 c.c.. La Commissione osserva, così come sottolineato dall'Ufficio, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sono chiamati a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, i soggetti che, in forza del ruolo rivestito, abbiano partecipato alla gestione associativa nel periodo considerato e commesso le violazioni dalle quali derivano i debiti tributari e le relative sanzioni. Da statuto dell'associazione, il sig. [redacted] quale membro del consiglio direttivo, era tenuto alla redazione del rendiconto da sottoporre all'assemblea. In virtù di tale ruolo, il sig. [redacted] non può essere escluso, pertanto, dalla responsabilità in ordine alle violazioni tributarie.

Circa il fatto che l'associazione non risulta iscritta al CONI né affiliata ad un ente riconosciuto dal CONI, la Commissione rileva, così come evidenziato dalla ricorrente, che ciò non è indispensabile per poter usufruire del regime agevolativo. Così la Corte di Cassazione sent. 17119/03 "dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive svolte, senza scopo di lucro, in coerenza con gli scopi statutari" e sul punto l'Ufficio non ha contestato che l'associazione non svolgesse attività sportiva. La Commissione osserva, inoltre, che l'art. 90 L.289/02 non prevede l'atto pubblico ai fini della validità della costituzione, ma solo l'atto scritto. Circa i dati infedeli nel modello EAS, la Commissione osserva che trattasi della sbarratura errata di una casella su 38 per un refuso. Osserva, inoltre, che nel 2003 l'associazione si è adeguata alla normativa statuendo che alla denominazione [redacted] fosse aggiunta la locuzione associazione sportiva dilettantistica. Osserva, anche, che l'associazione, pur non contenendo nel suo statuto la previsione dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento, nel 2016 alla data del suo scioglimento il patrimonio sociale sia stato devoluto integralmente alla [redacted].

Circa il fatto che i rimborsi erogati per l'esercizio dell'attività sportiva non siano stati indicati nel rendiconto, la Commissione osserva che trattasi di dimenticanza in quanto tutti i pagamenti erano tracciabili essendo stati effettuati nel rispetto dell'art. 25 L. 133/99. Circa la democraticità dell'associazione, la Commissione osserva che i rendiconti erano approvati dall'assemblea dei soci e che il legale rappresentante risultava nominato direttamente nell'atto costitutivo.

Da quanto sopra, emerge che le contestazioni dell'Ufficio, per lo più di carattere formale, sono state superate documentalmente dalla ricorrente, come sopra riportato. Risulta, invece, che i rendiconti erano redatti ed approvati, che i pagamenti erano tracciabili, che l'associazione svolgeva una attività sportiva, che non vi era distribuzione di utili e che il patrimonio è stato devoluto, allo scioglimento, ad altra associazione sportiva. Per quanto sopra, superata ogni altra istanza, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, non essendo l'associazione decaduta dai benefici di cui al regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/91.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il relatore

Dott. Lorenzo Perini

Brescia, 20/02/2018

il Presidente

dott. Giacomo Caristi